



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 31 del 01/03/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 100

Calendario per la presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 281 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Disposizioni.

L'Assessore all'Ecologia, prof. Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Inquinamento Atmosferico ed Acustico e confermata dal Dirigente del Settore Ecologia, riferisce quanto segue.

L'ammodernamento del sistema di gestione delle procedure di autorizzazione in materia di inquinamento atmosferico si raccorda con l'esigenza di semplificare l'iter autorizzativo disciplinato dalla normativa attualmente vigente (D.lgs. n. 152/2006). Una semplificazione della documentazione e degli iter autorizzativi è un'esigenza avvertita sia dalle ditte aventi gli impianti in esercizio ed in particolare quelle con autorizzazione in scadenza che devono presentare domanda di rinnovo, sia dalle ditte interessate a presentare ex-novo domanda di autorizzazione. Analogamente, ne beneficeranno le ditte aventi gli impianti in esercizio con relativa autorizzazione alle emissioni in atmosfera non ancora scaduta che però dovranno ripresentare la domanda di autorizzazione a seguito di eventuali modifiche apportate agli impianti e/o di verifica del superamento dei valori limite previsti dal regime autorizzatorio. Inoltre, a favore della semplificazione della documentazione e degli iter autorizzativi si sono pronunciati i rappresentanti di categoria della Confindustria Puglia.

La tipologia e l'estensione dei provvedimenti in essere sono finalizzati alla riconversione di misure e discipline autorizzative "di emergenza" in configurazioni autorizzative e procedurali "strutturate" in materia di tutela dell'aria e di contenimento delle emissioni in atmosfera.

L'articolo 281 della parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entrato in vigore il 29 aprile 2006, ha stabilito che le ditte aventi impianti in esercizio alla data testé indicata, autorizzati, anche in via provvisoria, in forma esplicita o tacita, ai sensi del DPR 203/88, devono presentare domanda di rinnovo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del richiamato decreto legislativo 152/06, pena la decadenza della precedente autorizzazione, e che tale rinnovo ha una validità di 15 anni.

L'istanza di che trattasi deve essere presentata secondo apposito calendario stabilito dalla Regione ovvero, in mancanza, entro i termini indicati al comma 1 dell'articolo 281 che di seguito si riportano:

a) tra la data di entrata in vigore della parte V del D.L.vo n. 152/06 ed il 31 dicembre 2010 per impianti anteriori al 1988;

b) tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2014 per impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;

c) tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018 per impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.

La Regione Puglia, nel rispetto dei suddetti termini, ritiene di adottare un proprio calendario che di seguito sarà indicato.

Si evidenzia, inoltre, che, secondo quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 270, entro i tre anni successivi al primo rinnovo di autorizzazione, il Gestore dell'impianto è tenuto, ove tecnicamente possibile, per ciascun impianto e macchinario fisso, dotato di autonomia funzionale, a realizzare un unico punto di emissione degli effluenti inquinanti convogliati o di cui sia stato disposto il convogliamento.

L'autorità competente (Regione), per le attività a ridotto inquinamento atmosferico, ovvero impianti e attività in deroga definite dall'articolo 272, entro due anni dall'entrata in vigore della parte V del D.L.vo n. 152/06, dovrà procedere all'adozione dell'autorizzazione generale, pertanto, è necessario stabilire, con il presente provvedimento, al fine di evitare soluzioni di continuità regolamentare, che, nelle more, resti valida l'autorizzazione in via generale, adottata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1497 dell'11 ottobre 2002, ad esclusione delle attività di pulitura normale, in conformità al D.L.vo n. 152/06, con il Regolamento Regionale 1 agosto 2006, n. 11, pubblicato sul BURP n. 99 suppl. del 3.8.2006.

Pertanto, tenuto conto delle risultanze dell'incontro tenutosi presso l'Assessorato Regionale all'Ecologia con i rappresentanti di categoria della Confindustria in data 6 novembre;

- vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- visto l'art. 44 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7
- vista la D.G.R. n. 11 ottobre 2002, n. 1497 che stabilisce i criteri e le modalità per l'attivazione della procedura di autorizzazione in via generale per le attività di cui all'allegato 2 del D.P.R. 25.7.1991;
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia Ambientale", in particolare gli articoli della parte V nn. 269, 270, 272 e 281;
- vista comunque la legislazione vigente in materia ambientale;
- si ritiene di fissare il seguente calendario per la proposizione di domanda di 1 rinnovo di autorizzazione ex art. 281, comma 1, D.L.vo n. 152/2006:
 - a) dall'entrata in vigore della parte V del D.L.vo n. 152/06 ed il 31 dicembre 2009 per impianti anteriori al 1988;
 - b) dal 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013 per impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
 - c) dal 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2016 per impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in

data successiva al 31 dicembre 1999;

- di approvare il modello di domanda ex art. 281, comma 1, D.L.vo n. 152/2006, allegato al presente provvedimento e parte integrante dell'atto, nonché la relativa scheda informativa generale ex art. 269.

Copertura finanziaria ai sensi della l.r. n. 28/01 e s.m.i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore all'Ecologia, sulla base delle risultanze istruttorie del Settore Ecologia, propone l'approvazione del succitato calendario per la proposizione delle domande di 1 rinnovo di autorizzazione regionale ex art. 281, comma 1, del D. L. vo n. 152/06, ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera c.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ecologia;

- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del funzionario responsabile e dal Dirigente del Settore;

ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare il seguente calendario, nonché il modello di domanda ex art. 281, co. 1, del D.L.vo n. 152/06 allegato al presente atto e parte integrante dello stesso, disponendo che la richiesta di autorizzazione venga formalizzata:

1. dall'entrata in vigore della parte V del D.L.vo n. 152/06 ed il 31 dicembre 2009 per impianti anteriori al 1988;

2. dal 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013 per impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore a al 1° gennaio 2000;

3. dal 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2016 per impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola